



Corte III
C-5276/2011

Sentenza del 26 aprile 2013

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 19 agosto 2011).

Fatti:**A.**

A. _____, cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da aprile del 1983 [v. doc. 2 pag. 6]) e padre di una figlia nata nel 1981 (v. doc. 6 pag. 7), ha lavorato in Svizzera nel periodo dal 1963 al 1967 (40 mesi in totale; v. doc. 1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Il 1° settembre 2010, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2 pag. 2).

B.

B.a Con scritto del 7 febbraio 2011 (doc. 3), l'autorità inferiore ha invitato l'interessato a trasmettere un certificato di matrimonio, un certificato di stato di famiglia attuale, un certificato di stato di famiglia storico (con menzione di tutti i figli avuti, anche se sposati) nonché, nel caso in cui avesse contratto più matrimoni, i certificati dei matrimoni precedenti, le copie delle sentenze di divorzio ed i certificati di morte degli ex-coniugi, oppure un'autocertificazione, nella quale attestasse di non avere contratto altri matrimoni, oltre all'unione con la coniuge.

B.b Con sollecito raccomandato dell'8 marzo 2011 (doc. 4), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per inoltrare i documenti richiesti (con scritto del 7 febbraio 2011 [doc. 3]), con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la domanda di rendita di vecchiaia svizzera sarebbe stata dichiarata irricevibile (è stata trasmessa copia della lettera del 7 febbraio 2011). Detta autorità ha altresì segnalato che le parti in causa sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti. In particolare, ha sottolineato che l'autorità può decidere di non entrare in materia se gli elementi utili alla determinazione del diritto alla prestazione non vengono prodotti (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]).

C.

Il 7 aprile 2011 (doc. 5), la Cassa svizzera di compensazione (CSC), dopo aver constatato che l'interessato non ha fornito i documenti richiesti (con scritto del 7 febbraio 2011 [doc. 3] e sollecito raccomandato dell'8 marzo 2011 [doc. 4]), ha dichiarato irricevibile la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (è in particolare fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA).

D.

Con scritto inoltrato il 14 maggio 2011 (doc. 6 pag. 1 e 10), l'interessato ha postulato il riesame della domanda di una rendita di vecchiaia svizzera dal momento che "ha ricevuto in ritardo la (...) comunicazione per disguidi postali". Ha esibito in particolare un estratto del registro degli atti di matrimonio del comune di B._____ (concernente l'unione con la coniuge), un certificato di stato di famiglia originario del comune di B._____, un certificato di stato di famiglia, residenza, cittadinanza e stato libero del comune di B._____ nonché copia dello scritto della CSC del 7 febbraio 2011 e copia della decisione della CSC del 7 aprile 2011 (doc. 6 pag. 2 a 8).

E.

Con decisione su opposizione del 19 agosto 2011 (doc. 7), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 14 maggio 2011 e confermato la propria decisione del 7 aprile 2011 mediante la quale ha "archiviato la pratica". L'autorità inferiore ha osservato che l'assicurato non ha prodotto la documentazione concernente il suo stato civile, tutti i figli avuti e gli eventuali matrimoni contratti anteriormente all'unione con la sua coniuge rispettivamente un'autocertificazione che comprovasse l'inesistenza di unioni precedenti, documentazione richiesta con scritto del 7 febbraio 2011. In particolare, detta autorità ha precisato di non essere "in misura di determinare i (...) diritti (dell'assicurato) nei confronti della nostra assicurazione".

F.

Il 20 settembre 2011, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 19 agosto 2011 mediante il quale ha chiesto il riesame della domanda di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Ha precisato che la spedizione tardiva della documentazione richiesta (con scritto della CSC del 7 febbraio 2011) è stata determinata da motivi di salute. In particolare, ha segnalato che per un semplice errore di interpretazione, ha ommesso di inoltrare l'autocertificazione concernente gli eventuali matrimoni contratti (anteriormente all'unione con la sua coniuge). Ha esibito tre certificati del comune di B._____ (già agli atti) nonché un'autocertificazione del 19 settembre 2011 (munita della sua firma manoscritta), nella quale attesta di non aver contratto altri matrimoni oltre a quello con la sua coniuge (doc. TAF 1).

G.

Nella risposta al ricorso del 7 ottobre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare precisato che la

mancata produzione di un certificato anagrafico attestante che l'interessato non aveva contratto matrimoni anteriormente all'unione con la sua coniuge non permetteva di pronunciarsi sulla richiesta di una rendita di vecchia svizzera. Ha altresì rilevato che l'autocertificazione prodotta dall'assicurato in sede di ricorso non è autenticata da alcuna autorità. Per conseguenza, tale documento non è atto a comprovare che il medesimo non è stato sposato prima dell'unione con la sua coniuge (doc. TAF 5).

H.

H.a Il 15 ottobre 2011, il ricorrente ha prodotto un attestato dell'ufficiale dello stato civile del comune di B. _____ ed un estratto del registro degli atti di matrimonio del comune di B. _____ (concernente l'unione con la coniuge [già agli atti]; doc. TAF 7).

H.b Nella replica dell'11 novembre 2011, l'insorgente ha segnalato a questo Tribunale di avere prodotto dinanzi all'autorità inferiore un certificato di matrimonio del comune di B. _____ del 2 novembre 2011, un certificato di stato di famiglia attuale del comune di B. _____ del 2 novembre 2011, un certificato di stato di famiglia storico (con menzione di tutti i figli avuti, anche se sposati) del comune di B. _____ del 3 novembre 2011, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10 novembre 2011 ed un'attestazione dell'ufficiale dello stato civile del comune di B. _____ del 3 novembre 2011 (doc. TAF 9).

I.

Nella duplica del 26 gennaio 2012, l'autorità inferiore ha rilevato che i documenti esibiti dall'insorgente l'11 novembre 2011 sono pervenuti oltre la scadenza del termine impartito (con scritto del 7 febbraio 2011 [doc. 3] e con sollecito raccomandato dell'8 marzo 2011 [doc. 4]). Per conseguenza, detta autorità a ragione ha dichiarato irricevibile la domanda di rendita di vecchiaia svizzera. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 11).

J.

Con provvedimento del 6 febbraio 2012 (notificato il 10 febbraio 2012; doc. TAF 13 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso la duplica al ricorrente per conoscenza e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 12), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.

K.

Il 27 marzo 2012, l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale copia della richiesta del 17 febbraio 2012 dell'interessato volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, unitamente in particolare ad un certificato di stato di famiglia del comune di B._____, un certificato di stato di famiglia originario del comune di B._____, un certificato di matrimonio del comune di B._____, un'attestazione dell'ufficiale di stato civile del comune di B._____ ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. TAF 14).

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata (di non entrata nel merito della domanda di rendita di vecchiaia svizzera presentata dall'insorgente il 1° settembre 2010). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a

torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita di vecchiaia presentata dal ricorrente. Per contro, non compete a questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di rendita. Nella misura in cui dovesse essere stato chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito, il ricorso è inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a).

2.

Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e DTF 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).

3.

3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2).

4.

4.1 Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione. Questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa. Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, nella misura in cui ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura del litigio e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_505/2010 del 2 maggio 2011 consid. 2.2 e I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 125 V 193 consid. 2). In conformità al principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare,

a seconda dello stato di fatto da accertare, quali misure d'istruzione dovrebbero essere attuate nel caso in esame, fermo restando che la stessa dispone di un ampio potere d'apprezzamento (cfr. sentenza del Tribunale federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2).

4.2 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGa, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

4.3 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGa, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (art. 43 cpv. 2 LPGa). Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGa).

4.4 Secondo giurisprudenza, la diffida deve indicare in modo sufficientemente esplicito cosa si aspetta l'autorità dall'assicurato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 43 n. 52 pag. 558 e art. 21 n. 90 pag. 298; v. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale C_6346/2008 del 18 maggio 2010 consid. 4.1). Inoltre, qualora l'assicurato non ottempera alla diffida, l'autorità può pronunciare una decisione di non entrata nel merito solo se le informazioni richieste sono necessarie per accertare i fatti e determinare le prestazioni e non sono altrimenti disponibili senza eccessive difficoltà (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_505/2010 del 2 maggio 2011 consid. 3.1 e 9C_345/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4).

5.

5.1 Questo Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha lavorato in Svizzera nel periodo dal 1963 al 1967 (v. doc. 1), è diventato padre di una figlia nel 1981 (v. doc. 6 pag. 7) e si è sposato nell'aprile del 1983 (v. doc. 2 pag. 6).

5.2 Secondo il diritto svizzero, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). In particolare, per quanto attiene ai redditi risultanti da un'attività lucrativa (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale H 187/00 del 12 gennaio 2001 consid. 2), l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS prevede che i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lettera a), una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lettera b), il matrimonio è sciolto mediante divorzio (lettera c). Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (lettera a) e i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (lettera b). In caso di matrimoni ripetuti di una persona, i redditi conseguiti durante ogni matrimonio vengono suddivisi solo fra i coniugi di quel momento. In altri termini, i redditi che un marito consegue durante il primo matrimonio vengono divisi con la prima moglie, i redditi conseguiti durante il secondo matrimonio con la seconda moglie e così via (cfr. sentenza del Tribunale federale H 187/00 del 12 gennaio 2001 consid. 3a).

5.3

5.3.1 Nella fattispecie in esame, l'autorità inferiore, dopo aver rilevato che l'insorgente ha lavorato in Svizzera e versato contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nel periodo dal 1963 al 1967 per 40 mesi in totale (v. doc. 1; e considerato siccome adempito il presupposto sancito dall'art. 29 cpv. 1 LAVS [secondo il quale possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali]), ha ritenuto che per potersi pronunciare sulla richiesta di una rendita di vecchiaia svizzera erano necessarie da parte dell'assicurato delle informazioni concernenti il suo statuto personale e familiare. Con scritto del 7 febbraio 2011 (doc. 3), detta autorità ha dunque invitato il ricorrente a trasmettere certificati di matrimonio, certificati di stato di famiglia, sentenze di divorzio, certificati di morte degli ex-coniugi rispettiva-

mente un'autocertificazione dell'inesistenza di unioni precedenti (oltre all'unione con la sua coniuge).

5.3.2 Queste informazioni apparivano tanto più necessarie ove solo si consideri che, secondo il diritto svizzero, la rendita di vecchiaia è calcolata, fa gli altri elementi, in base al reddito annuo medio determinante, che si compone in particolare dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (art. 29 quater LAVS), redditi che, per gli anni civili di matrimonio comune e nel caso in cui entrambi i coniugi siano assicurati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (v. art. 1a e 2 LAVS), sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS). Nell'eventualità in cui il ricorrente fosse stato sposato già anteriormente all'unione con la sua attuale coniuge (il cui matrimonio è stato celebrato nell'aprile del 1983 [v. doc. 2 pag. 6]), l'autorità inferiore avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione di sapere se i redditi risultanti dall'attività lucrativa esercitata dal medesimo in Svizzera e sui quali erano stati versati contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS) avrebbero dovuto, o meno, essere divisi con la precedente moglie (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS), ripartizione dei redditi che se non fosse stata effettuata avrebbe potuto pregiudicare eventuali diritti di una precedente moglie rispettivamente originare il versamento di una rendita troppo elevata all'insorgente. Il ricorrente non ha peraltro allegato che i documenti richiesti non fossero necessari per determinarsi sulla sua richiesta di una rendita di vecchiaia svizzera. Basti ancora rilevare che la nascita della figlia del ricorrente il (...) 1981 è intervenuta oltre due anni prima del matrimonio con C._____ il (...) aprile 1983, di modo che l'autorità inferiore ben poteva esigere dal ricorrente di dimostrare con adeguata documentazione, quanto solamente indicato (implicitamente; v. pto 2.8) nel formulario E 202 del 27 dicembre 2010, ossia che non vi era stato un precedente matrimonio.

5.3.3 L'8 marzo 2011 (momento in cui non erano ancora pervenute le informazioni necessarie all'esame della domanda di rendita di vecchiaia svizzera), l'autorità inferiore ha poi assegnato all'insorgente, con diffida scritta inviata per plico raccomandato (doc. 4), un ultimo termine di 30 giorni per esibire la documentazione già citata e richiesta nello scritto del 7 febbraio 2011. Detta autorità ha altresì segnalato all'insorgente che, in caso di mancata produzione dei documenti richiesti (nel termine accordato con tale diffida), la sua domanda (di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia) sarebbe stata dichiarata irricevibile. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente non ha prodotto, neppure entro il termine impartito con diffida dell'8 marzo 2011, la documentazione richiesta concernente il suo statuto personale e familiare. L'insorgente non ha altresì

preteso che non vi sia stata una corretta ed ufficiale notifica della diffida dell'8 marzo 2011 e neppure che il tenore della stessa, nel senso dell'indicazione di cosa avrebbe dovuto fare e delle conseguenze in caso di inottemperanza, fosse ambiguo.

5.4 In conclusione, il ricorrente, ed in modo ingiustificato, non ha dato seguito all'obbligo che gli è stato imposto non senza ragione dall'autorità inferiore di produrre un documento ufficiale che dimostrasse l'inesistenza di un matrimonio precedente a quello contratto il (...) aprile 1983. In siffatte circostanze, era pertanto consentito all'autorità inferiore, in assenza di un adeguato riscontro da parte dell'insorgente, di decidere il 7 aprile 2011 di non entrare nel merito della sua domanda di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Certo, con scritto di opposizione del 14 maggio 2011 (doc. 6 pag. 1), il ricorrente ha prodotto segnatamente un certificato di matrimonio (concernente l'unione con la sua coniuge) e due certificati di famiglia (doc. 6 pag. 7 e 8). L'insorgente in tale contesto non ha però (ancora) esibito la documentazione concernente l'esistenza o meno di eventuali matrimoni contratti anteriormente al (...) aprile 1983 (documento che è poi stato esibito dinanzi a questo Tribunale il 15 ottobre 2011 [in sede di replica; doc. TAF 7] e dinanzi all'autorità inferiore l'11 novembre 2011 [doc. TAF 9] e poi ancora il 17 febbraio 2012 [doc. TAF 14]).

5.5 Inoltre, il ricorrente non ha fornito in corso di procedura una giustificazione convincente sul motivo per cui non avrebbe potuto esibire tempestivamente la documentazione richiesta dall'autorità inferiore. In sede di ricorso fa valere che non è mai venuta meno la volontà di collaborare con l'autorità inferiore e che la tardiva spedizione della documentazione richiesta è stata determinata da motivi di salute. Sennonché, da un lato tale giustificazione non è stata invocata nell'opposizione presentata dinanzi all'autorità inferiore. Dall'altro lato, gli asseriti problemi di salute non sono stati dimostrati. Ed infine, neppure con il gravame il ricorrente ha esibito l'integralità della documentazione richiesta, prodotta solo in un secondo tempo nel corso della procedura ricorsuale.

6.

Da quanto esposto, discende che il ricorso in esame non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, il gravame – in considerazione in particolare dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome ma-

nifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

7.

Basti ancora rilevare, per sovrabbondanza, che con scritto del 14 ottobre 2011, inviato il 15 ottobre 2011, il ricorrente ha infine prodotto l'attestato del 13 ottobre 2011 dell'ufficiale dello stato civile del comune di B._____, secondo il quale "a margine dell'atto di nascita del signor A._____ (...) non risulta essere annotato altro matrimonio se non quello contratto in data (...) aprile 1983" (doc. TAF 7) e che con scritto del 27 marzo 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso a questo Tribunale copia della richiesta del 17 febbraio 2012 dell'interessato volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, unitamente fra l'altro ad un certificato di matrimonio del 20 febbraio 2012, un'attestazione dell'ufficiale dello stato civile del comune di B._____ del 20 febbraio 2012 (secondo la quale non risulta essere annotato per l'insorgente alcun altro matrimonio se non quello contratto il [...] aprile 1983) ed a due certificati di stato di famiglia del 20 e 21 febbraio 201 (doc. TAF 14). Detti atti vanno pertanto (ri)trasmessi per competenza all'autorità inferiore, unitamente agli allegati documenti, per esame della nuova domanda di rendita di vecchiaia svizzera dell'insorgente, fermo restando che la CSC dovrà anche decidere se la data di tale nuova domanda non possa essere fatta risalire al 15 ottobre 2011.

8.

8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS).

8.2 Visto l'esito della procedura, e ritenuto altresì che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Lo scritto inoltrato dal ricorrente il 15 ottobre 2011 e la richiesta del 17 febbraio 2012 del ricorrente volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, unitamente agli allegati documenti, sono trasmessi all'autorità inferiore ai sensi del considerando 7 del presente giudizio.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: